



**N. 125 – A ter**

**RELAZIONE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE**

(affari istituzionali e statutari, forma di governo, elezioni, disciplina del referendum, autonomie locali, usi civici, rapporti esterni e con l'Unione europea, organi di garanzia, beni e attività culturali, identità linguistiche, spettacoli e manifestazioni, attività sportive, corregionali all'estero)

(Relatore di minoranza **Iacop**)

sul

**DISEGNO DI LEGGE N. 125**

<<Disciplina in materia di politiche integrate di sicurezza e ordinamento della polizia locale>>

Presentato dalla Giunta regionale il 9 febbraio 2021

approvato nella seduta del 25 febbraio 2021

Presentate alla Presidenza l'1 marzo 2021

Egregio Presidente, Gentili Colleghe e Colleghi,

a poco più di dieci anni dalla L.R. 9/2009 *“Disposizioni in materia di politiche di sicurezza e ordinamento della polizia locale”*, modificata successivamente in qualche aspetto soprattutto per quanto riguarda la dimensione e le relazioni territorio/attività di polizia locale e corretta per quanto riferito alle parti di cui è stata dichiarata l’illegittimità da parte della Corte Costituzionale, arriva in Aula il presente disegno di legge 125 che rivede nuovamente la materia e sembra voler dare una nuova dimensione alla sicurezza urbana che non è più integrata con il territorio, come si vuol titolare, ma condotta nell’ottica di una *“polizia regionale”* che si specializza e si organizza al pari delle forze di polizia statali, e che incentiva l’utilizzo *“complementare”* della vigilanza professionale e della partecipazione del Cittadino non per promuovere e praticare la *“cultura della legalità”* in senso preventivo e civico, bensì per *“affiancare”* la polizia locale nei suoi compiti di presenza *“attiva sul territorio”* e *“rispetto della legalità”*.

Notiamo la prima evidenza quando dal testo scompaiono in maniera sistematica i riferimenti ai Comuni e alle loro forme associative e questo già a partire dall’art 1, mentre nella LR 9/2009 sono invece ricorrenti, sostituite da un modello decisorio incardinato nella Giunta regionale: motivo per il quale avevamo chiesto le audizioni dei soggetti portatori di interessi, tra i quali i rappresentanti degli enti locali, le autorità preposte alla pubblica sicurezza, le organizzazioni sindacali per approfondire in Commissione il testo e comprendere l’adesione ai nuovi indirizzi, ed eventualmente per ridare alla legge quella dimensione locale che è propria della sicurezza integrata.

L’assessore e la maggioranza di centrodestra hanno detto no, ma credo che alcune reazioni pubbliche di queste ore dimostrino che il dibattito è aperto, e noi con proposte di emendamenti cercheremo comunque di contribuire a riportare il testo nel solco più coerente.

Il secondo avviso quando nel testo compaiono i riferimenti a strutture specialistiche ed articolazioni organizzative territoriali proprie di Forze o Corpi statali. L’intenzione sembra quella di costituire un corpo di polizia locale parallelo alle polizie di Stato, via via più lontano dalle peculiarità dei propri Comuni di appartenenza, pur rimanendo a carico economico degli stessi, con il possibile risultato di collaborazioni tra le più disparate amministrazioni e con specializzazioni esercitate anche in attività di controllo del territorio. Ricordiamo, però, che la funzione della sicurezza primaria è in capo allo Stato, ed i Comuni, con la Regione che ne cura il coordinamento, sono titolari di una sicurezza sussidiaria, altrimenti si rischia di ingenerare situazioni di confusione o di sovrapposizione. Leggiamo addirittura che *“la Regione, avvalendosi degli Uffici del Comune capoluogo attua il coordinamento tra i servizi di polizia locale per il perseguimento...”* ed un elenco di finalità (...).

È necessaria una polizia locale diversa, sicuramente in congruo numero e adeguata organizzazione sul territorio, ma che possa operare su un contesto sociale proprio, lavorando ad una cultura della legalità per rimuovere le condizioni nelle quali possono svilupparsi fenomeni di criminalità ed illegalità.

Il terzo allarme quando si analizza il capo *“Sicurezza partecipata”*; volontari della sicurezza, cittadinanza attiva e controllo di vicinato. Una visione che conduce ad una codificazione di quella forma di partecipazione solidale che già oggi collabora con le amministrazioni comunali nel coadiuvare azioni di civile e pacifica *“sicurezza civica”*, che è altra cosa rispetto all’obiettivo del controllo di vicinato che si vuole in questa legge; un concetto delicato in relazione al tema delle tutele legali e oggetto di ricorrenti sentenze negative da parte della Corte Costituzionale. La Consulta ha ricordato che, secondo la propria giurisprudenza, spetta soltanto allo Stato legiferare in materia di sicurezza primaria, che consiste nell’attività di prevenzione e repressione dei reati, primariamente affidata alle forze di polizia. Alle Regioni è invece consentito prevedere interventi a sostegno della cosiddetta sicurezza secondaria, in particolare mediante azioni volte a rafforzare nel contesto sociale una cultura della legalità, nonché a rimuovere le condizioni nelle quali possono svilupparsi fenomeni di criminalità.

Il concetto di sicurezza partecipata e cittadinanza attiva viene quindi usato impropriamente in questo testo. Nella miriade di accezioni in cui possono essere declinate non c'è certamente quella di far diventare i cittadini una sorta di "poliziotti in borghese" con il forte rischio che il sistema sconfini nella delazione, magari gratuita o con impostazione "securitaria", ma piuttosto, ed è bene ripeterlo, di coadiuvare gli enti locali.

In questo senso bene ha fatto il Prefetto di Trieste a richiamare la maggioranza regionale al rispetto dei ruoli: *"Quelli contenuti qui sono istituti già previsti dalla legge e si tratta di strumenti positivi, se si integrano e si muovono nello stretto alveo delle competenze loro attribuite, che sono legate al mantenimento del decoro urbano e non alla sicurezza cosiddetta privata. Queste politiche sulla sicurezza devono sempre fare riferimento alla Prefettura e alle forze di polizia, perché non devono crearsi sovrapposizioni. Serve una gestione ordinata"*. Va sottolineato, infatti, che all'art. 8 non troviamo nessun riferimento ad un coordinamento o ad una semplice comunicazione con il Prefetto territorialmente competente, che nella LR 9/2009 correttamente era previsto. Peraltro ricorda sempre il Prefetto, sul controllo di vicinato e in generale sulle forme di collaborazione attiva dei cittadini anche mediante social network, che queste generalmente funzionano solo in contesti isolati, nelle frazioni scollegate dai centri urbani, e perdono di funzionalità nei contesti urbani.

Decisamente negativo per noi è la sottrazione totale a qualsiasi condivisione e controllo dell'azione della Giunta regionale su linee di indirizzo o regolamenti da parte degli organi rappresentativi, che siano il Consiglio delle Autonomie Locali più volte richiamato dall'assessore e dagli esponenti di maggioranza, o più propriamente il Consiglio regionale, attraverso la Commissione competente; è l'eliminazione, anche qui sistematica, di ogni riferimento ad intese o pareri su tutti gli atti conseguenti previsti dalla legge, linee di indirizzo o regolamenti che siano. Sembra proprio che nel nome di un efficientismo tutto da dimostrare, si rifugga al confronto come è successo recentemente per la concertazione.

La Giunta Tondo, con l'assessore Seganti che coordinò l'estensione della LR 9/2009, non era arrivata a tanto, lasciando in legge (art. 11) il confronto con CAL e Consiglio sugli atti di indirizzo e standard organizzativi relativi all'attività della polizia locale e sui criteri integrativi dei requisiti minimi di omogeneità della dotazione organica dei Corpi di polizia locale.

Siamo di fronte ad una centralità della Regione che non è più positiva, cioè aiuto e incentivo all'ente locale, superamento di difficoltà insite spesso nell'insufficiente dimensionamento dell'ufficio.

La LR 9/2009 confermava il superamento della antica concezione del vigile urbano, del dipendente comunale che sopperiva a svariati compiti che eccedevano forse la funzione per la quale ormai si richiedeva maggior specializzazione, ma non aveva fatto venir meno la dimensione locale della stessa con organizzazioni che agivano su scala sovracomunale (poi successivamente demandate alle UTI) proprio perché non si perdesse il contatto col territorio. Anche per questo, citiamo ad esempio, pur prevedendo la creazione di Corpi di polizia locale in modo che ci fosse un dimensionamento sufficiente a garantire la miglior funzionalità, veniva incentivata anche l'istituzione dei vigili di quartiere (nei contesti urbani adatti).

Oltretutto la competenza comunale della Polizia locale è normata a livello statale, e per l'operatività degli agenti fuori dal territorio di riferimento sono necessari atti specifici che autorizzino l'azione degli stessi, pena il rischio di nullità degli atti che redigono. È già accaduto che siano state annullate sanzioni per mancato rispetto del codice della strada, ma pensiamo a cosa succederebbe se nello svolgimento delle funzioni specialistiche immaginate da questo disegno di legge si vedessero annullati atti o azioni.

In tema di moltiplicazioni di ruoli, viene reintrodotta, con funzioni di orientamento oltre che di monitoraggio, controllo e valutazione, l'Osservatorio regionale sulla sicurezza cancellato con la LR 3/2016. Sono, queste, funzioni che possono continuare ad essere svolte dalla struttura competente in

seno alla direzione regionale, a cui dovrebbe competere l'intera materia con l'affiancamento del Comitato tecnico.

Gli ultimi due aspetti critici su cui sollecitiamo la Giunta e la Maggioranza ad un ripensamento sono tesi ad evitare nuovi conflitti con lo Stato e con la Corte Costituzionale. Anche in questa legge si insiste perveracamente sul requisito della residenza, tema sul quale più volte la Regione guidata dal centrodestra è stata richiamata: in questo caso vengono richiesti ai cittadini almeno 5 anni di residenza in via continuativa in Friuli Venezia Giulia per i contributi di cui all'art. 7 (i contributi per sistemi di sicurezza che passano per i Comuni).

E si reintroduce il tema dell'area contrattuale separata che potrebbe prefigurare una organizzazione autonoma di polizia regionale che rischia di confliggere giuridicamente con le normative statali in materia. Questo tema, unitamente a quello della gestione centrale delle selezioni e della tenuta di elenchi sia del personale che dei funzionari dirigenti (Comandanti di Corpo e Responsabili di Servizio), rafforza la nostra idea che vada salvaguardata, invece, un'organizzazione legata in via principale alle Amministrazioni locali.

Con spirito collaborativo è nostra intenzione portare in Aula tutta una serie di suggerimenti e correttivi sotto forma di emendamenti per riportare alla giusta dimensione il tema della sicurezza e dell'organizzazione della Polizia locale in Friuli Venezia Giulia. Siamo contrari a politiche integrate di sicurezza ed un nuovo ordinamento della polizia locale che nel declamare la "cultura della legalità" ne interpreti in via prevalente l'azione interventista e sanzionatoria. Immaginiamo una polizia locale legata ai territori, di supporto alle amministrazioni e ai cittadini, non verticalizzata e specializzata per svolgere funzioni che sono già proprie delle forze di polizia statali (che hanno già, da parte loro, iniziato da tempo a riorganizzarsi per eliminare le doppie funzioni), fatta da personale ben formato per l'azione di controllo locale così come per il coordinamento di eventuali ed auspiccate forme di volontariato civico.

Ci auguriamo che la Giunta e la Maggioranza colgano questo spirito, aprendosi al confronto in Aula sui diversi temi appena affrontati in relazione alla migliore qualità di vita dei Cittadini e delle Amministrazioni del Friuli Venezia Giulia. Solo in questo caso potremmo modificare il voto contrario al disegno di legge 125 che abbiamo espresso in Commissione.

IACOP